

833 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ed ii.

REPERTORIO N.....

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA REGOLANTE L'AFFIDO DEL PROGETTO DI RIORDINO DI ARCHIVI E RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO PRESSO L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DISTRETTO EST – ZONA DI PERGINE VALSUGANA – CIG Z0E1DE5F57 – INDIVIDUATO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 19 – “PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI” – ANNO 2017, PREVISTO DAL DOCUMENTO DI POLITICA DEL LAVORO 2015 – 2018 DELL'AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

L'anno duemiladiciassette (2017), addì del mese di, presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, - Pergine Valsugana (TN) – Piazza Gavazzi, 4,

TRA I SIGNORI

- LUCA DALLA ROSA, nato a Trento il 13/08/1964, in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Pergine Valsugana – Piazza Gavazzi, 4 – CF/P.IVA 02143860225, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazioni della Giunta n. 109 dd. 29/05/2008, del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 23/01/2017 e n. 21 dd. 06/03/2017, nonché con Decreto del Presidente n. 3 dd. 11/01/2017;
- DOMENICO ZALLA, nato a Trento il 26/06/1975, domiciliato per la carica presso la

sede legale della Società Cooperativa Sociale VENATURE, con sede legale a Trento via Alto Adige 94 - CF/P.IVA 02107500221, la quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale VENATURE.

Premesso che:

- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1945 dd. 02/11/2015, comprende l’Intervento 19 “Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 dd. 29/02/2016 è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione dei progetti di Intervento 19 dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est, triennio 2016 – 2018, zona del Comune di Pergine Valsugana, ed approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tecnico – amministrativi tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est;
- è pervenuto dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est di Pergine Valsugana il progetto di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, da realizzarsi nell’anno 2017 nell’ambito dell’Intervento 19;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 21 dd. 06/03/2017, integrata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 24 dd. 20/03/2017, è stato approvato il progetto di Intervento 19 di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo da svolgersi presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est per l’anno 2017;
- con nota prot. n. S202/2017/217492-24.4 dd. 14/04/2017, protocollata in atti in pari data prot. n. 7811, l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato l’approvazione di tale progetto, con l’assegnazione di n. 2 lavoratori per la durata di 8,5

mesi, e la concessione di un contributo totale presunto di € 13.277,17;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. _____ dd. _____, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del progetto alla Società Cooperativa Sociale VENATURE di Trento per una durata del progetto di 8,5 mesi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida alla Società Cooperativa Sociale VENATURE, di seguito per brevità denominata Società, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est – zona di Pergine Valsugana”, allegato alla presente convenzione – CIG Z0E1DE5F57, da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est, di seguito per brevità denominata Azienda, a Pergine Valsugana, nell'ambito dell'Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili, di seguito per brevità denominato Intervento, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha approvato il progetto, e dalla Comunità, per un importo complessivo massimo di € 18.496,54, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base della relazione progettuale allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2

La Società accetta l'incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità espone negli articoli successivi. La Società dichiara di essere dotata di

attrezzatura adeguata per la gestione delle attività previste dal progetto ed in possesso di una struttura tecnico/organizzativa idonea allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto; dichiara di possedere una sede amministrativa autonoma che assicuri adeguata accessibilità ed è in posizione di regolarità contributiva.

ART. 3

Con la presente convenzione si stabilisce che:

- si tratta di un progetto “di utilità collettiva” e dà luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i.;
- la piena responsabilità dell’esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società;
- l’incarico fa riferimento ad un “servizio d’interesse economico generale”, in quanto diretto a sostenere e valorizzare l’occupazione di soggetti svantaggiati.

ART. 4

Le prestazioni verranno eseguite presso il Distretto Est dell’Azienda – zona di Pergine Valsugana.

ART. 5

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si impegna ad assumere i lavoratori sotto indicati, iscritti nelle apposite liste approvate dall’Agenzia del Lavoro, applicando loro il trattamento previsto dall’*Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate “Interventi di accompagnamento all’occupabilità (ex lavori socialmente utili)” previsti dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro*, tra le quali l’Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni

Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente:

- n. 2 soggetti a tempo parziale a 20 ore settimanali appartenenti alla categoria C) – disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza;

I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare i lavoratori di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il progetto prevede una durata massima di 8,5 (ottovirgolacinque) mesi, da terminarsi comunque entro il 31/12/2017 – rapportati su 5 (cinque) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata con le parti. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il costo lavoro, ed oneri correlati, sostenuti fino a tale termine.

Nel caso la durata del progetto dovesse per qualsiasi motivo risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma precedente, il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 sarà commisurato all'effettiva durata del progetto.

ART. 7

La Società è tenuta a:

- a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente articolo 1 ed indicate nella relazione progettuale delle attività allegata alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse eventuali prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro, se non dopo aver ottenuto

l'autorizzazione da parte della medesima e di conseguenza della Comunità. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell'esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e all'Azienda e debitamente motivata nella "relazione tecnica finale" di cui al presente articolo, lett. i), descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;

- b) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella "scheda coordinatore", che la Società dovrà compilare ed inviare, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore durante l'orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, all'Agenzia del Lavoro e alla Comunità, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno nove mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il Coordinatore di cantiere ha l'obbligo di monitorare costantemente la squadra di lavoro, seguendo i singoli lavoratori impiegati nel progetto, visitando direttamente le sedi di lavoro almeno due volte alla settimana, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari ai lavoratori, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Azienda, Servizi segnalanti, Agenzia del Lavoro), fornendo loro, ogniqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento delle prestazioni. In caso di sua

sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione dei lavoratori è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla Comunità. Il processo e l'esito di tale osservazione (che prevede una tappa intermedia ed una finale) sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai lavoratori segnalati. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. i);

- c) collaborare fattivamente con la Comunità e con l'Azienda, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da questa essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;
- d) inviare il primo giorno di lavoro alla Comunità il rapportino di inizio cantiere, copia dei modelli UniLav e la scheda coordinatore, ed all'Agenzia del Lavoro la documentazione di avvio lavori dalla stessa richiesta;
- e) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, all'atto del loro verificarsi, eventuali rinunce all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione predisposto dall'Agenzia e sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità e con l'Azienda per attivare le eventuali procedure finalizzate alla corretta sostituzione dei lavoratori dimissionari. In caso di

dimissioni o licenziamenti è fatto obbligo di inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere iscritto nelle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti disciplinari. Eventuali assenze dei lavoratori dovranno essere comunicate alla Comunità e al Servizio Amministrazione del Distretto Est – zona di Pergine Valsugana dell'Azienda. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;

- f) disporre l'effettuazione a favore dei lavoratori delle visite mediche previste dalla Legge 626/1994 e s.m., con oneri interamente a proprio carico;
- g) attenersi alle disposizioni date dalla Comunità e dall'Azienda relativamente ai rischi presenti negli ambienti di lavoro ed alla procedura di gestione delle emergenze, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08. Si dà atto che per tale contratto non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società ed il costo per la sicurezza viene valutato pari a 0 (zero), come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- h) far partecipare i lavoratori ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo ed informative in merito alle finalità dell'Intervento, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti;

- i) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e copia dei fogli presenze mensili. Presentare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E' fatto obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell'attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera, dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, "scheda di rilevazione" di ciascun lavoratore (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e "relazione tecnica finale" contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere e controfirmata per approvazione dal delegato del Direttore Generale dell'Azienda, la quale tratterrà una copia; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;
- j) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare l'eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze, i costi previsti dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro (indennità di trasporto, festività infrasettimanali e maggiorazioni orarie, costo previdenza complementare a carico del datore di lavoro (Laborfonds)) e costi correlati, subordinatamente alla relativa copertura finanziaria dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda;
- k) sovrintendere alla tempestiva e continua esposizione presso la sede di lavoro di cui al precedente art. 4 del cartello "Interventi di accompagnamento all'occupabilità" consegnato alla Società ad inizio progetto;
- l) mettere a disposizione, su richiesta della Comunità, le figure professionali e le

risorse proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di confronto concorrenziale ed allegata al presente atto.

ART. 8

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 9

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 7 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi dell'Intervento, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

ART. 10

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopraccitato articolo 8.

L'approvazione degli atti contabili finali spetta alla Comunità.

ART. 11

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 18.496,54 IVA 22 % compresa, di cui:

a)	COSTO MANODOPERA OPERAI COMUNI	€	13.415,72
b)	COSTO DI GESTIONE (3,91% costo manodopera lett. a)	€	524,55
c)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale pari al 70% del costo manodopera lett. a)	€	<u>1.220,83</u>
	IMPONIBILE	€	15.161,10
	IVA 22%	€	<u>3.335,44</u>

TOTALE COMPLESSIVO IVA compresa € 18.496,54

Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi previsti dall'Intervento per l'anno 2017 approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla vigente Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva, tra cui l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali.

Si dà atto che è stata applicata una procedura di confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del progetto, per cui non è vincolante la comparazione del compenso (costo gestione) al valore storico pratica per affidamenti di analoghi servizi e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti ulteriori specifici finanziamenti pubblici.

Non sono ammissibili spese per l'effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.

ART. 12

-L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 18.496,54 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 11, verrà liquidato nel seguente modo:

- liquidazione in rate posticipate mensili del costo manodopera operai comuni effettivamente sostenuto nel mese di riferimento e della quota parte del costo per il Coordinatore di cantiere, su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
- liquidazione dell'ultima rata del costo manodopera operai comuni, del costo per il Coordinatore di cantiere, oltre all'intero costo di gestione, al termine del progetto

sulla base dei costi effettivi, previa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 lett. j), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 7 lett. i). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento il CIG, come da successivo art. 16, ed i costi separati (costo manodopera operai comuni, costo di gestione, costo Coordinatore di cantiere).

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul costo manodopera operai comuni effettivo.

I costi finanziati dall'Agenzia del Lavoro non possono superare quelli riconosciuti dalla medesima Agenzia del Lavoro ai fini dell'assegnazione del contributo.

La liquidazione della prima rata è subordinata, oltretutto alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DOL (Durc On Line), alla presentazione da parte della Società di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modelli UniLav);
- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere.

ART. 13

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo avverrà ad avvenuto ricevimento e

controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 7 – lett. i) e previa verifica del contributo dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda.

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 14

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria, nella misura di € _____.

Non saranno accettate fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione.

ART. 15

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 169/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;

- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;
- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 16

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 17

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30/01/2017 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 18

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verificano a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (assenza dei requisiti di ordine generale).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa alla Società che segue immediatamente in graduatoria o ad altra Società Cooperativa.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni fissate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione dell'Intervento 19 per l'anno 2017.

ART. 20

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART 21

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Società.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

La Società è una Onlus e la presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI

IL RESPONSABILE DEL

VENATURE

SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

E PROGRAMMAZIONE

DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA

E BERSNTOL

- dott. Domenico Zalla -

- dott. Luca Dalla Rosa -

U/cartelle comuni/appalti/int.19/riordino archivi/convenzione.doc

833 - Determinazione - Allegato Utente 2 (A02)

INTERVENTO 19 PROGETTO

ALIMENTAZIONE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO AMMINISTRATIVO, SEDE SERVIZIO TERRITORIALE DI PERGINE
VALSUGANA, ANNO 2017

Ambito di realizzazione del progetto: sede di Pergine Valsugana, ambito territoriale Alta Valsugana,
Servizio Territoriale.

Servizio proponente: Servizio Amministrazione Servizio Territoriale

Servizi interessati dal progetto: Servizio Amministrazione, ambito territoriale Alta Valsugana, U.O.
Assistenza Primaria.

Obiettivi essenziali del progetto:

supplenza e sostituzione del Servizio Amministrazione territoriale nella pianificazione e nella gestione di un ciclo completo di alimentazione degli archivi, per l'anno 2017. Le attività amministrative quotidianamente svolte dal Servizio Amministrazione della sede di Pergine Valsugana (front office, anagrafica, procedimenti autorizzatori.. ecc..) non permettono la pianificazione e la gestione di un ciclo completo di alimentazione degli archivi. Tale condizione ha determinato per diversi anni l'assenza di quel lavoro, anche manuale, che consente la selezione e il riordino del materiale di archivio, secondo i criteri di utile gestione e agevole rintracciabilità.

il riordino e l'archivio della documentazione amministrativa così articolato, da svolgere presso la sede di Pergine Valsugana, per 40 ore settimanali complessive, prevede anche processi di archiviazione elettronica, e smaltimento di documentazione superflua. Qualora si ravvisi la necessità potranno essere rinumerate limitate sezioni dell'archivio per realizzare una catalogazione omogenea. Il progetto pianifica l'impegno di 2 lavoratori part-time a 20 ore settimanali per ^{8,5}~~10~~ mesi per particolari servizi di archivio e riordino, (Progetto "Intervento 19" – anno 2017 – Riordino e archivio di documentazione amministrativa – Accompagnamento all'occupabilità".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-dott. Luca Della Rosa-

Obiettivi accidentali:

attivazione di politiche del lavoro per il sostegno e il mantenimento delle competenze dei soggetti coinvolti.

Soggetti beneficiari:

2 residenti nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con esperienze pregresse propedeutiche ai compiti da svolgere. L'individuazione avverrà tra gli iscritti nelle liste per Intervento 19 stilate dall'Agenzia del Lavoro.



Criteria preferenziali di individuazione del personale:

- 1) attitudine al compito in termini di competenze organizzativo informatiche e relazionali,
- 2) assenza di impedimenti che precludono lo svolgimento dell'incarico previsto,
- 3) esigenze reddituali particolari (es. famiglie monoreddito),
- 4) limitati sbocchi lavorativi per età, o per veloce obsolescenza delle competenze.

Organigramma progettuale:

le due figure selezionate saranno coordinate e dirette dall'Ufficio economato, previa scelta delle priorità di intervento determinate dal Responsabile del Servizio Amministrazione.

Durata: sono preventivati ^{8,5}dieci mesi, periodo interessato ^{metà aprile}1 marzo 2017 - 31 dicembre 2017.

Orario di lavoro:

in considerazione della natura part time del rapporto, pari a 20 ore settimanali, l'attività si concentrerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 14.30; il sabato dalle 8.00 alle 10.30. La scelta del part time è dettata da motivazioni organizzative.

Formazione:

non è prevista alcuna formazione del personale proveniente dalle liste dell'Agenzia del lavoro, in quanto è richiesta un'esperienza pregressa o compatibile in relazione all'attività da svolgere. E' invece previsto un periodo di "orientamento e informazione" di due settimane, in relazione ai luoghi e alle metodologie lavorative da adottare.

Processo di valutazione:

è previsto che il progetto sia valutato alla sua conclusione dal Responsabile del Servizio di Amministrazione e dal Direttore del Servizio Territoriale, o suo delegato, sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell'anno 2017 e riportati in una nota-relazione dall'Ufficio Economato.

Stima importi:

l'importo complessivo presunto di spesa per il progetto "riordino archivio e di documentazione amministrativa" part-time a 20 ore per ^{8,5}10 mesi è pari ad Euro 20.100,66.

Pergine Valsugana

ID.N. 09 FEB. 2017
75242634



Dott. Giacomo Salvati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-dott. Lucia Rosa-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-dott. Lucia Rosa-

Progetto Intervento 19 Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est – zona di Pergine Valsugana anno 2017

1. Relazione ai fini della valutazione dell'esperienza e professionalità del Coordinatore di cantiere.

In caso di aggiudicazione del presente confronto concorrenziale, Venature scs individuerà come Coordinatore di cantiere la sig.ra TOMASI Barbara, nata a Trento il 04/04/1977, e dipendente della scrivente con contratto a tempo indeterminato a far data 15/03/2013.

La sig.ra Tomasi ha frequentato il corso per tutor dell'inserimento lavorativo (organizzato dal consorzio delle cooperative sociali Con.Solida di Trento) ed il corso per coordinatore di cantiere dei progetti Intervento 19 (organizzato dall'Agenzia del Lavoro di Trento).

La sig.ra Tomasi ha maturato specifica esperienza lavorativa nella gestione di progetti Intervento 19 "Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili" nelle diverse funzioni di coordinamento, monitoraggio, supervisione e verifica.

punto 1a)

La sig.ra Tomasi nel settore specifico "riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo" nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 ha maturato la seguente esperienza e professionalità:

- | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| – anno 2014: | 9 mesi di esperienza maturati | n. 11 persone coinvolte |
| – anno 2015: | 9 mesi di esperienza maturati | n. 12 persone coinvolte |
| – anno 2016: | 9 mesi di esperienza maturati | n. 7 persone coinvolte |

Complessivamente, quindi, nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 la sig.ra Tomasi Barbara ha maturato esperienza e professionalità nella gestione di progetti Intervento 19 settore "riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo" per un **totale di 27 mesi e 30 persone coinvolte.**

punto 1b)

Nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 la sig.ra Tomasi Barbara ha ricoperto inoltre il ruolo di:

1. Coordinatore di cantiere di progetti Intervento 19 (in settori diversi da quello riferibile all'oggetto del presente confronto), maturando la seguente esperienza:

– anno 2014:	12 mesi di esperienza maturati	n. 36 soggetti coinvolti
– anno 2015:	9 mesi di esperienza maturati	n. 39 soggetti coinvolti
– anno 2016:	12 mesi di esperienza maturati	n. 39 soggetti coinvolti

2. Responsabile del Progettone sociale:

– anno 2014:	12 mesi di esperienza maturati	n. 8 soggetti coinvolti
– anno 2015:	12 mesi di esperienza maturati	n. 8 soggetti coinvolti
– anno 2016:	12 mesi di esperienza maturati	n. 8 soggetti coinvolti

Complessivamente, quindi, nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 la sig.ra Tomasi Barbara ha maturato esperienza e professionalità nella gestione di progetti Intervento 19 (ad es. in "particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo") o anche in settori diversi, purché l'attività sia stata rivolta alla stessa tipologia dei soggetti destinatari cui l'intervento 19 è rivolto, per un **totale di 36 mesi e 136 soggetti coinvolti**.

2. Relazione ai fini della capacità gestionale, operativa ed amministrativa.

2a) Misure organizzative ed amministrative

Venature scs è dotata di una struttura amministrativa ed organizzativa che fin dal 2011 garantisce la corretta gestione operativa ed amministrativa dei progetti Interventi 19 affidati.

L'esperienza maturata dal Coordinatore di cantiere accompagnato al buon esito dei progetti Intervento 19 gestiti negli ultimi anni garantisce il necessario raccordo e la funzionale interazione tra gli attori coinvolti: Ente, Servizi Sociali, Agenzia del Lavoro e cooperativa.

In caso di assenze per ferie o malattia, il Coordinatore di cantiere sarà sostituito dal responsabile sociale di Venature scs. Il responsabile sociale ha decennale esperienza nella gestione di progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone in situazione di svantaggio. Inoltre ha esperienza specifica nella gestione di progetti Interventi 19 nel settore "Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo", dal momento che Venature scs gestisce tale tipologia di interventi per conto di diversi Enti fin dal 2011.

La cooperativa si rende, inoltre, disponibile ad ampliare la presenza del coordinatore di cantiere a seconda delle necessità espresse dall'Ente.

2b) Professionalità e ulteriori risorse messe a disposizione

La cooperativa sociale Venature ha una consolidata struttura organizzativa.

Qualora si rendesse necessario, Venature scs può mettere a disposizione anche alcuni tutor dell'inserimento lavorativo, la cui formazione è attestata dalla frequenza (con esito positivo) ad apposito corso tutor per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, organizzato dal consorzio delle cooperative sociali Con.Solida di Trento. Ad oggi Venature ha n. 19 tutor formati e con esperienza pluriennale nella gestione di lavoratori svantaggiati.

Inoltre, Venature scs può attivare la figura del responsabile sociale, ovvero della persona che all'interno della cooperativa si occupa di definire, monitorare e valutare i progetti di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Il responsabile sociale ha conseguito il titolo di counsellor presso l'Istituto Approccio Centrato sulla Persona (IACP) e potrà svolgere attività di counselling supportando le persone in situazioni di difficoltà.

Il responsabile sociale potrà inoltre promuovere le seguenti attività:

- colloqui individuali con le persone inserite nel progetto che presentano momenti di difficoltà;
- equipe organizzative sia con la squadra che con i referenti di progetto;
- gestione dei lavoratori in uscita (colloqui individuali e/o di gruppo);
- supporto al ruolo del caposquadra, anche attraverso l'attivazione di percorsi formativi ad hoc durante i periodi di inattività.

Inoltre, qualora si rendesse necessario Venature scs metterà a disposizione una psicoterapeuta (con esperienza ventennale nella gestione di gruppi e di persone svantaggiate) con la quale collabora da anni per attività di supervisione.

Trento, 27 marzo 2017

Il Presidente

Domenico Zalla

VENATURE società cooperativa sociale
Via A. Adige, 94 - 38121 TRENTO (TN)
Tel. 0461.950961 - Fax 0461.950904
cod.fisc. e part.IVA 02107500221
n. REA di Trento: 200710

